


Decreto Dirigenziale n. 85 del 30/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA CILENTO PIETRA SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI LAUREANA CILENTO, LOCALITA' ARCHI SNC.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta CILENTO PIETRA S.r.l. con sede legale nel Comune di Laureana Cilento (SA), Località Archi, snc, Amministratore unico Sig.ra Ciardi Rita, nata ad Agropoli il 07.11.1970, ha presentato in data 09.11.2010, prot. 894616, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito nel Comune di Laureana Cilento (SA), Località Archi, snc, per l'attività di lavorazione pietre;
- che la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06 per il giorno 14/09/2011, preso atto del parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale, dell'ARPAC e della documentazione integrativa, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:
- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni,;
- 2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
- 3) stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

Il rilascio del Decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione da parte della Ditta:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa la conformità urbanistica ed edilizia dei manufatti dell'impianto;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/m³	Kg/h
E1	Polveri	0,13000	0,00130
	Silice Libera e Cristallina	0,00260	0,00003
Emissioni diffuse P1	Polveri	1	
	Silice Libera e Cristallina	0,02	
Emissioni diffuse P2	Polveri	0,7	
	Silice Libera e Cristallina	0,015	

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 14.09.2011, con nota del 19.09.2011, prot. 703655, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 16/02/2012, prot. 121146, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;

- che in data 08.03.2012, prot. 183173, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella Conferenza di Servizi del 14.09.2011, per il rilascio del presente provvedimento;
- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta CILENTO PIETRA S.r.I. con sede legale nel Comune di Laureana Cilento (SA), Località Archi, snc, Amministratore unico Sig.ra Ciardi Rita, nata ad Agropoli il 07.11.1970 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di Laureana Cilento (SA), Località Archi, snc, per l'attività di lavorazione pietre, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
- 2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
- 3) stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- 6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. L.gs 152/06;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 1 0/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati;
- di fare obbligo alla Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere



nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta CILENTO PIETRA S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- inviare copia del presente decreto alla Ditta CILENTO PIETRA S.r.I., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Laureana Cilento (SA);
- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dr Antonio SETARO